



48647 / 14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/10/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO IPPOLITO

Dott. GUGLIELMO LEO

Dott. ORLANDO VILLONI

Dott. GAETANO DE AMICIS

Dott. ALESSANDRA BASSI

- Presidente - SENTENZA
N. 1658

- Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 27584/2014

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CARBONARO GONZALO MANUEL N. IL 16/01/1979

avverso l'ordinanza n. 1229/2014 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del
05/05/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;

~~lette~~/sentite le conclusioni del PG Dott. ALDO POLICASTRO, che ha
concluso per l'annullamento con rinvio limitat
amente alle esigenze cautelari e rigetto nel
resto -

Uditore difensor Avv. ALFREDO GAITO, che ha conclu
per l'accoglimento del ricorso -

due

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 5 maggio 2014 il Tribunale del riesame di Roma ha annullato, relativamente al reato associativo di cui al capo *sub A*) – ex art. 74 del D.P.R. n. 309/90 - l'ordinanza del 2 dicembre 2013 con cui il G.i.p. presso il Tribunale di Roma ha applicato a Carbonaro Gonzalo Manuel la misura della custodia cautelare in carcere, confermando invece la medesima ordinanza in ordine ai reati di concorso nell'illegale acquisto ed importazione di sostanze stupefacenti (ex artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 comma 1, del su citato D.P.R.), ascrittigli ai capi *sub B*) e D), il primo accertato in Genova e nel territorio nazionale nel dicembre 2011, ed il secondo in Roma il 20 agosto 2012.

2. Avverso la su indicata ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Carbonaro, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Violazione di norme processuali (ex artt. 127, 143, 178, 180, 292, 309 c.p.p., 6 CEDU, 111, co. 3, Cost. e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici), con riferimento all'omessa traduzione, nella lingua madre dell'indagato, dell'avviso di fissazione dell'udienza del riesame. Nonostante la riduttiva interpretazione al riguardo seguita dal Tribunale, tale nullità sussiste poiché la natura dell'avviso di cui all'art. 309 c.p.p. è identica a quella della citazione, sicchè dallo stesso discende l'effettività legale del diritto dell'interessato a disporre del tempo necessario per preparare la sua difesa. Pur notificatogli l'avviso di udienza, il ricorrente sostanzialmente non è stato messo in condizione di capirne la natura e l'origine in relazione alla piena e corretta esplicitazione del suo diritto di difesa, tenuto conto, inoltre, che l'istanza di riesame è stata depositata dal difensore, e non personalmente dall'indagato, e che l'autorizzazione concessagli dal G.i.p. alla nomina di un interprete per i colloqui in carcere al fine di presentare istanza di riesame della misura cautelare non costituisce circostanza sanante l'omesso avviso, nella lingua da lui conosciuta, della data di udienza del riesame.

2.2. Violazione di legge ed omessa motivazione (ex artt. 125, 274, 292, 309, 606, lett. c) ed e), 620, comma 1, lett. l), c.p.p.) con riferimento all'omesso controllo della sussistenza delle esigenze cautelari, sebbene i rilievi difensivi fossero stati precisi e puntuali in sede di riesame, riguardo ai riconosciuti pericoli di fuga e di reiterazione dei reati, oltre che al profilo della necessaria valutazione



del tempo trascorso dalla loro commissione, essendo i fatti contestati anteriori di circa due anni rispetto all'applicazione della misura custodiale.

Aspetti, quelli ora evidenziati, sui quali il Tribunale del riesame ha omesso qualsivoglia valutazione, senza formulare alcun rinvio alla parte motiva dell'ordinanza genetica del G.i.p. in data 2 dicembre 2013, che a sua volta non aveva affrontato la questione relativa al tempo trascorso dalla commissione dell'ultimo dei reati ivi ipotizzati, con la conseguente impossibilità di un'eventuale integrazione in caso di annullamento con rinvio per nuovo esame da parte del Tribunale.

2.3. Vizi motivazionali con riferimento alla pretesa gravità indiziaria, avendo il Tribunale del riesame omesso di valutare, con riguardo al reato di cui al capo *sub D*), i rilievi difensivi attinenti all'indagine sull'attendibilità intrinseca del chiamante in reità "de relato", Di Vito Daniele, ed alla necessaria verifica della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti, tenuto conto delle numerose contraddizioni rilevate nel suo racconto e del fatto che l'unico elemento indiziario pertinente ai fini del riscontro della presenza del ricorrente ad Amsterdam in un periodo compatibile con l'arrivo della coindagata Giovanna Vesce nella capitale olandese risulta viziato da un evidente errore di lettura circa la indicazione delle date di partenza da Roma e di arrivo ad Amsterdam della Vesce (rispettivamente, il 6 e l'8 agosto 2012) entrambe erroneamente menzionate e documentalmente smentite da un'informativa dei Carabinieri di Ostia del 27 agosto 2012 (che invece indica quale data di arrivo in Olanda quella del 9 agosto 2012).

Anche con riferimento all'ipotesi di reato di cui al capo *sub B*), peraltro, il Tribunale del riesame ha omesso di fornire un'adeguata valutazione circa i rilievi difensivi espressi in relazione all'ipotizzato transito della sostanza stupefacente nel territorio italiano e alla rilevanza della condotta addebitata al Carbonaro, ben potendo la sostanza stupefacente, che si assume occultata all'interno dell'autovettura condotta dalla Vesce in occasione dell'imbarco dal Porto di Genova, essere stata da lei prelevata una volta giunta in territorio spagnolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, entro i limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.

2. Infondato deve ritenersi il primo motivo di doglianza, ove si consideri, come correttamente posto in rilievo nell'impugnata ordinanza, che la nuova

formulazione dell'art. 143, comma 2, c.p.p. - a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. 4 marzo 2014, n. 32, che ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto alla interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - non ha inserito l'avviso di fissazione dell'udienza camerale di riesame (ex art. 309, comma 8, c.p.p.) nel catalogo delle ipotesi espressamente individuate nel secondo comma, per le quali, non essendo riservata all'autorità procedente alcuna discrezionalità sull'an del correlativo incombente processuale, deve senz'altro ritenersi obbligatoria la traduzione nella lingua madre dell'imputato alloggiato.

E' pur vero che la successiva disposizione normativa di cui all'art. 143, comma 3, c.p.p., consente la individuazione di atti, o anche solo di una parte di essi, che, pur non rientrando nell'elenco di cui al comma 2, siano ritenuti - eventualmente su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ma anche su iniziativa della stessa autorità procedente - essenziali alla conoscenza ed alla comprensione delle accuse rivolte all'imputato alloggiato. Si tratta, pertanto, di atti rispetto ai quali è di volta in volta rimesso al giudice l'apprezzamento - soggetto, peraltro, ad un preciso obbligo di motivazione - in merito alla necessità di una loro traduzione, in quanto "ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico".

Nel caso in esame, tuttavia, nessuna specifica istanza di traduzione dell'atto è stata formulata dall'interessato al fine di rappresentare al giudice la necessità di provvedere a tale incombente al fine di soddisfare quegli obiettivi di piena informazione e conoscenza la cui realizzazione lo stesso legislatore, significativamente, restringe nel perimetro delle sole "accuse" enucleate a carico dell'imputato (arg. ex art. 3, commi 3 e 4, della su citata Direttiva 2010/64/UE).

L'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame, infatti, non contiene alcun elemento di accusa, ma solo la indicazione della data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore (Sez. 6, n. 34402 del 14/05/2010, dep. 23/09/2010, Rv. 248240; v., inoltre, Sez. 4, n. 2203 del 23/06/1999, dep. 16/11/1999, Rv. 215179).

In questa Sede, d'altronde, si è già chiarito che nell'evenienza qui considerata nemmeno potrebbe ritenersi violato il diritto dell'indagato di seguire il compimento degli atti cui partecipa, essendo evidente che la norma si riferisce allo svolgimento di atti processuali ai quali l'indagato o imputato partecipa, e per i quali è assicurata la presenza dell'interprete (Sez. 3, n. 1733 del 16/04/1997, dep. 23/05/1997, Rv. 208281).

Né, ancora, può trascurarsi di rilevare il dato inerente alla intervenuta autorizzazione del ricorrente - per effetto dell'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma in data 23 aprile 2014 - alla nomina di un interprete per i

colloqui in carcere tra difensore ed indagato finalizzati proprio alla presentazione di un'istanza di riesame della misura cautelare, secondo quanto espressamente previsto nel secondo inciso del comma primo del su citato art. 143.

Una disposizione normativa, quella or ora menzionata, la cui *ratio* non può non ritenersi strettamente correlata al quadro di obblighi riconnessi alla nomina del difensore di fiducia, quale atto che implica, come è noto, "l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa" (Corte cost., sent. n. 136, 5 - 14 maggio 2008).

3. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso (v., *supra*, il par. 2.2.), avendo il Tribunale del riesame omesso non solo di considerare le specifiche deduzioni ed obiezioni al riguardo illustrate dalla difesa nella memoria ivi depositata, ma anche di richiamare, sia pure con sintetica formulazione, le argomentazioni sul punto espresse nell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal G.i.p. in data 2 dicembre 2013.

Secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011, dep. 07/02/2012, Rv. 251848), l'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 292, lett. c-*bis*), cod. proc. pen., di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza sia al tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame, allorchè tali elementi siano prospettati dinanzi a quest'ultimo.

4. Parimenti fondato, inoltre, limitatamente alla esigenza di un puntuale approfondimento volto ad una compiuta verifica dei riscontri esterni individualizzanti in merito alla commissione del reato di importazione di stupefacenti ipotizzato nel capo *sub D*), deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, non avendo il Tribunale affrontato criticamente la disamina delle implicazioni legate agli elementi di contraddittorietà emergenti dall'incrocio dei dati investigativi in narrativa menzionati (v., *supra*, il par. 2.3.), il cui contenuto sembra offrire indicazioni di segno difforme, e di rilievo potenzialmente decisivo, circa la esatta ricostruzione della collocazione temporale della presenza del ricorrente ad Amsterdam in un periodo compatibile con l'arrivo nella capitale olandese della coindagata Vesce.

5. Per quel che attiene, invece, all'imputazione provvisoriamente enucleata nel capo *sub B*), la gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della

misura, e scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui si radica l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio.

Entro tale prospettiva, l'impugnata ordinanza ha fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia, in primo luogo richiamando i criteri motivatamente posti alla base della valutazione di attendibilità intrinseca del chiamante in reità Di Vito Daniele, quindi ponendo in evidenza, sulla base delle emergenze investigative rappresentate dal contributo narrativo del Di Vito, dall'attività d'indagine diretta svolta dalla P.G. e dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, il quadro degli elementi indiziari da cui ha coerentemente desunto, sul piano cautelare, le ragioni giustificative del coinvolgimento dell'indagato alla luce della dettagliata ricostruzione della vicenda storico-fattuale oggetto della provvisoria contestazione ipotizzata nel capo *sub B*).

Deve infatti rilevarsi, con specifico riferimento alle complesse operazioni di acquisto, importazione, trasporto da Amsterdam a Barcellona e successivo transito sul territorio nazionale (per l'imbarco al Porto di Genova) di un quantitativo di stupefacente occultato all'interno dell'autovettura condotta da Vesce Giovanna, come il Tribunale del riesame abbia puntualmente descritto i diversi passaggi e le modalità di esecuzione della relativa attività delittuosa, menzionando il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche ritenute sintomatiche del contributo concorsuale apportatovi dal ricorrente e ponendo in risalto, con congrua motivazione, il fatto che l'intera operazione era stata condotta e realizzata proprio sulla base delle direttive impartite dal Carbonaro.

Secondo una linea interpretativa da tempo tracciata, ed anche di recente ribadita in questa Sede (Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, dep. 12/03/2013, Rv. 254439), l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che in quanto tale si sottrae al sindacato di legittimità se motivata, come deve ritenersi avvenuto nel caso in esame, in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza.

In relazione allo specifico profilo di doglianza ora indicato, conseguentemente, il terzo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.

6. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di

Roma, che nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali (nei parr. 3 e 4), uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Così deciso in Roma, lì, 22 ottobre 2014

Il Consigliere estensore
dr. Gaetano De Amicis

Il Presidente
dr. Francesco Ippolito

